Pubblicato il 20/10/2026

07634 /2026 REG.PROV.COLL.

09753/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9753 del 2025, proposto da Stefano Bertollini, Roberto Marozzini, Roberto Tulli, Ruggero Garzia, Armando Tondinelli, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Anzio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Contaldi La Grotteria, Paolo Pittori, con domicilio fisico eletto presso lo studio Carlo Contaldi La Grotteria in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;

nei confronti

Aurelio Lo Fazio, Luca Lucarini, Alessandra Ciotti, Gesualdarosa Audino, Serena De Lucia, Gabriele Federici, Andrea Mingiacchi, Ciro Nutello, Luca Brignone, Tiziana D'alfonso, Giulia Castaldi, Mauro De Lucia, Jessica Polverini, Francesco Tontini, Riccardo Rocchetti, Oriana Ventura, Giuseppe Papa, Antonio Cardoselli, Giorgio Monteriù, Ettore Romano, Francesco Zuccaro, Silvio Marili, non costituiti in giudizio; Aurora Ferrazzano, rappresentato e difeso dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 17352/2025, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Anzio e di Aurora Ferrazzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2026 il Cons. Giuseppina Luciana Barreca e uditi per le parti gli avvocati De Simone e Contaldi.

FATTO e DIRITTO

1.Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto il ricorso proposto da Stefano Bertollini, Roberto Marozzini, Roberto Tulli, Armando Tondinelli e Ruggero Garzia, in qualità di candidati, cittadini elettori e presentatori delle liste concorrenti, contro il Comune di Anzio e nei confronti dei controinteressati indicati in rubrica (non costituiti in giudizio), per l'annullamento degli atti relativi alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Anzio, primo e secondo turno (rispettivamente del 17 e 18 novembre 2024 e del 1° e 2 dicembre 2024) e la ripetizione delle elezioni, se del caso nelle sole sezioni specificamente indicate; in subordine, per la correzione del risultato delle elezioni, con conseguente eventuale ripetizione del turno di ballottaggio.

1.1. La sentenza riporta i seguenti fatti, come esposti nella premessa del ricorso:

– all'esito del primo turno della competizione elettorale, il sig. Stefano Bertollini aveva conseguito 10.058 voti, contro i 3.649 voti del candidato Sindaco Aurelio Lo Fazio ed i 3.610 voti del candidato Pietro Dionisio;

– del pari, le liste a lui collegate avevano riportato 10.007 voti, appena 131 in meno della soglia necessaria per il conseguimento del c.d. "premio di maggioranza";

– all'esito del primo turno, quindi, accedevano al successivo turno di ballottaggio il ricorrente sig. Bertollini ed il candidato Sindaco Aurelio Lo Fazio, quest'ultimo classificatosi secondo con un vantaggio di 39 voti sul candidato posizionatosi terzo in graduatoria, ballottaggio che vedeva prevalere il candidato Lo Fazio;

– sin da subito, secondo i ricorrenti, le operazioni di votazione e di scrutinio tenutesi durante il primo turno elettorale avrebbero evidenziato numerose irregolarità, alcune delle quali, peraltro, riscontrate proprio dall'Ufficio elettorale centrale nel proprio verbale, il quale tuttavia, inopinatamente e, secondo i ricorrenti, illegittimamente, avrebbe comunque proceduto a completare le operazioni di scrutinio in due sezioni e avrebbe posto rimedio alle numerose incompletezze ed incongruenze da cui sarebbero stati affetti i verbali sezionali attraverso un *modus procedendi* non coerente;

– in particolare, sempre secondo i ricorrenti, in numerose sezioni non sarebbe stato verbalizzato il numero di schede autenticate ma non utilizzate, in altre tale valore sarebbe stato inferiore, ovvero superiore, rispetto a quello dei votanti, in altre ancora, infine, non vi sarebbe stata corrispondenza tra il numero di schede complessivamente autenticate e la somma delle schede utilizzate e di quelle autenticate ma non utilizzate.

1.2. La sentenza riassume quindi le censure formulate dai ricorrenti; e precisamente:

– col primo motivo (rubricato "*violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47,53, 63 e 68 del d.P.R. n. 570/1960, violazione dei principi di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali e gravi e diffuse illegittimità e violazioni del procedimento elettorale*"), i ricorrenti lamentavano che in moltissime sezioni non fosse stato possibile riscontrare la corrispondenza tra il numero di schede autenticate e la somma delle schede utilizzate dagli elettori e quelle vidimate ma non utilizzate; la censura era poi specificata per le seguenti sezioni: nn. 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 21, 23, 36, 37; ancora, in altre sezioni (nn. 1, 3, 7, 9, 13, 17, 27, 29, 30, 31, 34), pur essendo stato indicato il numero di schede vidimate ma non utilizzate

per la votazione, il relativo dato non sarebbe stato attendibile, per le ragioni specificate per ciascuna sezione;

– col secondo motivo denunciavano la violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 570/1960, perché l'Ufficio elettorale centrale avrebbe proceduto a modificare il risultato elettorale esorbitando dal potere assegnatogli di esercitare esclusivamente uno *ius corrigendi* degli eventuali errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati, da effettuare prendendo a riferimento le tabelle di scrutinio; la censura riguardava, sotto diversi profili, le sezioni 12, 23, 21, 9,11, 27, 31, 35 e 36.

1.3. In sentenza è inoltre dato atto della costituzione del Comune di Anzio e delle difese di rito e di merito formulate riguardo ad entrambi i motivi di ricorso, e con riferimento specifico alle sezioni indicate dai ricorrenti.

1.4. Nel primo grado, con ordinanza n. 8050 del 24 aprile 2025, era disposta una verificazione ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., demandando l'incombente al Prefetto di Roma, con facoltà di delega a dirigente in possesso di comprovata esperienza e con facoltà di designare altro personale dipendente non meno qualificato con funzioni di ausilio al dirigente delegato, e con la richiesta di "*verificare la corrispondenza tra il numero delle schede complessivamente autenticate e la somma di quelle utilizzate dagli elettori e di quelle autenticate ma non utilizzate nelle sezioni 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 21,23, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 36 e 37*".

Con decreto del 29 maggio 2025, il Prefetto di Roma delegava il compimento della verificazione al dirigente dell'Area II bis della medesima Prefettura, designando altresì i componenti ausiliari a supporto.

La relazione di verificazione era depositata nel termine assegnato.

1.4. Con la sentenza qui appellata, il Tribunale ha respinto il primo motivo di ricorso, dando conto degli esiti della verificazione, riassunti come segue: <<*su 23 sezioni nelle quali era stato lamentato il verificarsi di anomalie, solamente in 4 sezioni (nn. 4, 14, 21 e 31) sono emerse irregolarità che hanno coinvolto, tuttavia, solamente 10 schede, l'assenza di 3 delle quali peraltro (si allude alla sezione n. 31), agevolmente giustificabile ricorrendo alla spiegazione causale alternativa fornita dall'amministrazione resistente […]* >>.

Dato ciò, il T.a.r. ha ritenuto che "*la mancata corrispondenza tra schede autenticate non utilizzate e numero degli elettori che non hanno preso parte al voto sia stato un fenomeno del tutto marginale che ha interessato, nell'ambito di una competizione elettorale nel corso della quale sono stati espressi quasi 22.000 suffragi per le liste presentate per il rinnovo del Consiglio Comunale e per i candidati alla carica di Sindaco, appena 6 schede e 3 sezioni su 38*", concludendo nel senso sia della "*complessiva correttezza delle operazioni elettorali*" sia, comunque, del mancato superamento della c.d. "prova di resistenza".

1.4.1. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, concernente l'asserita illegittimità dell'operato dell'Ufficio elettorale centrale, la doglianza è stata ritenuta "*priva di fondamento giacché il medesimo, al contrario di quanto affermato dai ricorrenti, non ha travalicato dal proprio ambito di competenza, essendosi limitato ad esercitare il doveroso ius corrigendi rispetto a taluni errori materiali presenti nei verbali o nelle tabelle di scrutinio*".

1.5. Respinto il ricorso, le spese processuali sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate, in favore del Comune di Anzio, nell'importo complessivo di € 3.000,00.

1.5.1. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento del compenso spettante ai verificatori, liquidato come segue:

– funzionario verificatore, Viceprefetto dott.ssa Alessandra Leccisi, euro 3.780,00;

– ausiliario, dott.ssa Silvia Gobbi, euro 2.016,00;

– ausiliario, dott. Alfio Squadrito, euro 2.352,00.

2. I ricorrenti Bertollini, Marozzini, Tulli, Ruggero e Tondinelli hanno proposto appello con tre motivi.

2.1. Il Comune di Anzio ha resistito all'appello.

2.2. Con ordinanza collegiale del 23 aprile 2026, n. 3178 è stato concesso termine per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati non evocati in appello.

2.3. All'udienza pubblica del 17 settembre 2026, fissata con detta ordinanza, la causa è stata discussa e riservata per la decisione.

3. In via preliminare, va dato atto che il contraddittorio è stato integrato -mediante diverse modalità di notifica- nei confronti di tutti i controinteressati.

Restano controverse la tempestività della notificazione nei confronti della signora Valentina Corrado (comunque effettuata) e la prova della tempestività del deposito di parte della documentazione comprovante l'esecuzione delle notificazioni nei confronti di alcuni dei destinatari (comunque effettuate).

Sebbene il mancato rispetto di entrambi i termini assegnati dal giudice ai sensi dell'art. 49, comma 3, c.p.a. comporti l'improcedibilità del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., è da ritenere che questa sia impedita ogniqualvolta la parte si sia trovata nell'impossibilità di provvedere per gravi impedimenti di fatto, che ne avrebbero consentito la rimessione in termini.

3.1. Nel caso di specie, si può prescindere dall'indagare le ragioni per le quali la parte appellante sia incorsa nei ritardi denunciati dalla difesa del Comune di Anzio nelle note di udienza depositate il 16 settembre 2026: l'infondatezza dell'appello consente di assorbire la questione di improcedibilità di modo che la detta indagine sarebbe superflua, comunque contraria al principio di ragionevole durata del processo.

4. Nel merito, si osserva che gli appellanti, invertendo l'ordine dei motivi formulati in primo grado, ripropongono, come primo motivo di appello, l'originario secondo motivo, in chiave critica rispetto dalla decisione di rigetto gravata.

4.1. Il motivo è rubricato "*Error in procedendo ed in iudicando. Omesso esame della censura relativa all'attribuzione dei voti sulla scorta della prevalenza dei verbali di sezione rispetto alle tabelle di scrutinio. Violazione e falsa applicazione dell'articolo 72 del d.P.R. n. 570 del*

1960. Violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali".

Gli appellanti sostengono che il T.ar., ritenendo legittima l'attribuzione dei voti sulla scorta della prevalenza data ai verbali di sezione rispetto alle tabelle di scrutinio ("s*olo in ragione di dichiarazioni rese a posteriori da alcuni componenti del seggio elettorale*", senza nemmeno effettuare un'attività istruttoria sulle tabelle di scrutinio), avrebbe travalicato la normativa e superato la giurisprudenza contraria (tra cui Cons. Stato, II, 10 febbraio 2022, n. 984, riportata in ricorso).

Precisano quindi che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l'Ufficio elettorale centrale non avrebbe esercitato lo *ius corrigendi* rispetto a taluni errori materiali, ma sarebbe intervenuto sul procedimento elettorale "*modificandone i risultati*" (in particolare quelli delle sezioni 12 e 23, dove è stata data prevalenza ai verbali di sezione, contrariamente a quanto fatto per le sezioni 21 e 9, per le quali è stata data prevalenza alle tabelle di scrutinio).

In sintesi, ad avviso degli appellanti, se le tabelle di scrutinio fossero risultate palesemente errate, l'unica conseguenza che avrebbe potuto trarne l'Ufficio elettorale centrale (e poi il T.a.r.) sarebbe stata la nullità del voto espresso nelle relative sezioni (in specie, come detto, le sezioni 12 e 23).

4.1.1. L'operato dell'Ufficio elettorale centrale è altresì contestato relativamente alle sezioni numero 9, 11, 27, 31, 35 e 36, per le quali l'Ufficio -esprimendo a verbale la valutazione dell'avvenuta trasmissione di "*risultanze assolutamente non plausibili*"- avrebbe evidenziato che il numero dei voti espressi (validi e invalidi) era di gran lunga superiore al numero dei votanti: del tutto illegittimamente, secondo gli appellanti, tale circostanza sarebbe stata assimilata alla non conclusione del procedimento elettorale ed avrebbe indotto l'Ufficio al riconteggio delle schede elettorali, quest'ultimo però soltanto in due sezioni (n. 27 e n. 21). Tale attività "surrogatoria" dell'Ufficio elettorale centrale -peraltro limitata alle sezioni appena dette- sarebbe in violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 570 del 1960 e comunque avrebbe dato esiti incongruenti (specificati in ricorso), mentre per le sezioni 9, 11, 31, 35 e 36 l'Ufficio avrebbe finito per confermare la palese inattendibilità dei voti.

Per tali ultime sezioni e due delle altre predette (quindi per le sezioni 9, 11, 23, 27, 31 e 36) gli appellanti chiedono l'annullamento e la ripetizione del voto o, in subordine, per tutte le sezioni contestate rispetto a tale profilo dell'operato dell'Ufficio (quindi per le sezioni 9, 11, 12, 21, 23, 27, 31, 35 e 36) quanto meno il riconteggio dei voti.

4.2. Il motivo è infondato.

L'originario motivo di impugnazione concernente l'operato dell'Ufficio elettorale centrale prende le mosse dalle seguenti due criticità rilevate dallo stesso Ufficio, sulle quali gli appellanti insistono anche in appello:

1) divergenza tra tabelle di scrutinio e verbali di sezione (riferita alle sezioni 9, 12, 21 e 23);

2) numero di voti risultante maggiore del numero degli elettori (riferita alle sezioni 9, 11, 27, 31, 35 e 36).

4.2.1. Per come riconosciuto nel ricorso, e poi nell'atto di appello, nelle sezioni 9 e 21 è stata data prevalenza alle tabelle di scrutinio, secondo la procedura che gli stessi appellanti riconoscono essere corretta.

Ne consegue che la criticità va circoscritta all'operato dell'Ufficio elettorale centrale riguardante le sezioni 12 e 23, nelle quali è stata data prevalenza ai verbali di sezione piuttosto che alle tabelle di scrutinio. L'Ufficio è pervenuto a tale conclusione previo compimento di una modesta attività istruttoria (peraltro condotta in modo analogo anche relativamente alle altre due sezioni, 21 e 9), regolarmente verbalizzata e documentata con gli allegati al verbale, consistita nell'acquisizione delle dichiarazioni dei presidenti di seggio sulle modalità con le quali avevano operato nel redigere tabelle di scrutinio e verbali sezionali. Le modalità dichiarate per le due sezioni 12 e 23 possono essere sintetizzate nel fatto che, in luogo di redigere le tabelle di scrutinio contestualmente allo svolgimento di questo ed in conformità alle risultanze delle operazioni di spoglio, sono stati redatti dei "brogliacci" dichiaratamente incompleti; di qui la correttezza dell'operato dell'Ufficio, nell'attribuzione della prevalenza ai verbali di sezione.

Invero, la giurisprudenza citata dagli appellanti (in particolare, Cons. Stato, II, 10 febbraio 2022, n. 984 e i precedenti menzionati in motivazione) non è decisiva nel senso preteso da questi ultimi, poiché afferma la prevalenza da darsi da parte dell'Ufficio centrale alle tabelle di scrutinio rispetto ai verbali sezionali, nel presupposto tuttavia che le prime siano state redatte regolarmente.

Invero, di certo non può essere data prevalenza ai dati delle tabelle di scrutinio quando ne sia accertata -come è stata accertata nel caso di specie- la compilazione irregolare e consapevolmente incompleta, perché trattate da presidente e componenti di seggio come meri appunti ("brogliacci" secondo quanto riportato nelle dette dichiarazioni), quindi di fatto inutilizzabili come vere e proprie tabelle di scrutinio.

Ne consegue il superamento della specifica censura di violazione dell'art. 72 del d.P.R. n. 570 del 1960, secondo cui all'Ufficio centrale è demandato il compito di riassumere "*i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati*".

Premesso che non è affatto vietato il compimento di un'attività di verifica della correttezza dei dati riportati nei verbali di sezione e nelle tabelle di scrutinio, quale quella compiuta nel caso di specie, è parimenti da escludere che -procedendo come sopra- l'Ufficio centrale abbia "modificato" i risultati elettorali, come sostengono gli appellanti.

In proposito vale il principio richiamato dallo stesso precedente giurisprudenziale citato nell'atto di appello (Cons. Stato, II, n. 984/2022), in base al quale "*l'ufficio elettorale centrale, avendo il compito di riassumere i voti indicati dalle sezioni senza poterne modificare i risultati, se impedisce allo stesso di procedere all'attribuzione di voti non assegnati dalle sezioni ovvero all'operazione inversa di sottrazione, non preclude, tuttavia, l'esercizio dello ius corrigendi in relazione agli errori materiali commessi dalle sezioni nel riepilogo dei dati delle votazioni*".

Sebbene, come detto, siffatta attività di correzione venga di norma effettuata mediante ricorso alle tabelle di scrutinio, non è affatto consequenziale ed è comunque infondato (a prescindere dalla sua novità in appello, eccepita dal Comune di Anzio) l'assunto degli

appellanti secondo cui, invece, le tabelle di scrutinio non sarebbero correggibili, sicché la loro incompletezza dovrebbe sempre dare luogo alla nullità integrale delle operazioni elettorali della sezione.

In ossequio al principio della strumentalità delle forme (sul quale, oltre alla su citata sentenza n. 984/2022, cfr. fra le altre anche Cons. Stato, II n.3722/2022), nonché alla regola fondamentale del rispetto della volontà dell'elettore, che governano la materia elettorale, le incompletezze delle tabelle di scrutinio -quali quelle riscontrate nel caso di specie- non conducono all'annullamento delle operazioni elettorali quando possano essere agevolmente corrette, come accaduto nel caso di specie, dando prevalenza ai verbali di sezione, che risultino compilati correttamente.

Si tratta proprio dello *ius corrigendi* riconosciuto da univoca giurisprudenza come praticabile dall'Ufficio elettorale, dato che il potere correttivo non può intendersi limitato a meri errori di calcolo dei risultati elettorali, ma -come dimostra la stessa qualificata composizione dell'Ufficio ex art. 71 del d.P.R. n. 570/1960 – è da intendersi finalizzato all'attestazione dell'effettivo risultato elettorale, in conformità alla volontà espressa dagli elettori.

4.2.2. Analoghe considerazioni vanno poste a fondamento del rigetto della censura basata sulla seconda delle criticità emerse in sede di operazioni dell'Ufficio centrale.

Tale criticità, peraltro, è da ritenersi venuta meno a seguito della verificazione disposta in primo grado ed eseguita con riferimento a tutte le sezioni oggetto di contestazione, tranne che per la sezione 35.

Invero, le operazioni di verificazione per le sezioni contestate numeri 9 (verbale del 17 giugno 2025), 11 (verbale del 17 giugno 2025), 27 (verbale del 18 giugno 2025), 31 (verbale del 25 giugno 2025) e 36 (verbale del 7 luglio 2025) sono consistite proprio nel riconteggio delle schede, che è utile a superare la criticità segnalata per tali sezioni dall'Ufficio centrale.

Sebbene -come notano gli appellanti negli scritti conclusivi- non siano state acquisite le tabelle di scrutinio, i verificatori -alla presenza delle parti o di loro delegati- hanno proceduto al riscontro tra le risultanze dei verbali sezionali e le schede effettivamente rinvenute nelle buste, contenenti -come si dirà trattando il secondo motivo di appellole schede votate (con voti validi, voti nulli e bianche): le schede utilizzate rinvenute dai verificatori nelle buste corrispondono nel totale al totale dei votanti di ciascuna sezione.

Siffatta corrispondenza è sufficiente a superare la criticità denunciata consistente in un numero di voti espressi asseritamente superiore al numero dei votanti.

Diversa, quindi nuova, perciò inammissibile, è la censura sottesa a quanto sostenuto dagli appellanti nella memoria di replica del 3 aprile 2026, dove si lamenta che non sia stata verificata la corrispondenza tra numero di votanti e di schede e voti attribuiti ai candidati; siffatta mancata corrispondenza non è mai stata denunciata come motivo di impugnazione e non ha nulla a che vedere con la criticità riscontrata dall'Ufficio centrale che, come emerge dal relativo verbale, era limitata al fatto che "*il numero dei voti espressi (validi e invalidi) era di gran lunga superiore al numero dei votanti, considerando anche, a tale proposito, i dati in possesso dell'Ufficio elettorale del Comune di Anzio: tale situazione si è verificata nelle*

sezioni numero 9, 11, 27, 31, 35 e la 36" (come da verbale dell'Ufficio centrale prodotto in primo grado).

L'unica sezione per la quale non è stato fatto il riconteggio in sede di verificazione è la n. 35.

Tuttavia, per tale sezione -prescindendo dai profili di inammissibilità della censura sollevati dal Comune di Anzio e contestati dalla difesa degli appellanti- i dati risultanti dal verbale di sezione (che attestano 725 schede votate per 725 votanti) sono riscontrati dai dati dei voti complessivamente attribuiti, nulli e bianchi (sempre 725, come dedotto dal Comune di Anzio, senza specifica contestazione da parte appellante), sicché – per tale via – può dirsi superata la criticità asserita mente consistente in un numero di voti espressi (validi e non validi) superiore al numero dei votanti.

4.3. Il primo motivo di appello va quindi respinto.

5. Il secondo motivo di appello (rubricato "*Error in iudicando ed in procedendo.*

Violazione e falsa applicazione degli artt. 47, 53, 68 sgg. del D.P.R. n. 570 del 1960.

Violazione dei principi in materia di trasparenza e regolarità delle operazioni elettorali. Violazione del principio di genuinità del risultato elettorale che lascerebbe ipotizzare l'utilizzo dell'illecito meccanismo della c.d. "scheda ballerina". Impossibilità di effettuare il riscontro preventivo dell'effettivo numero delle schede utilizzate e quindi votate. Violazione dell'art. 41 del D.P.R. 570 del 1960. Gravi e diffuse illegittimità e violazione del procedimento elettorale e di voto. Violazione dell'articolo 63 del D.P.R. 570 del 1960") contiene due ordini di censure.

5.1.Col primo, si critica la decisione del T.a.r. nella parte in cui, pur avendo riconosciuto la mancanza di schede in quattro sezioni, ha ritenuto le irregolarità insufficienti ad invalidare il voto o a fare ripetere le elezioni in tali quattro sezioni.

Gli appellanti sostengono:

– in primo luogo, che 4 sezioni su 38 non sarebbe un numero esiguo in quanto coinvolgente oltre 4.000 elettori;

– in secondo luogo, che non sarebbe vero che -come affermato dal T.a.r.- non sarebbero emersi altri elementi indiziari di irregolarità elettorali, considerato quanto attestato dall'Ufficio elettorale centrale su: compilazione di tabelle di scrutinio su brogliacci, inservibilità di tabelle di scrutinio in due sezioni, presenza di risultati non plausibili in sette sezioni;

– inoltre, la stessa sentenza per altre undici sezioni avrebbe effettuato "*ipotesi probabilistiche per tentare di giustificare la mancanza di schede*", a volte anche sbagliando i conti.

Ad avviso degli appellanti, sarebbe inoltre erronea l'argomentazione del T.a.r. sulla prova di resistenza, in quanto non ha considerato che sarebbe stato in contestazione anche il *quorum* per arrivare al ballottaggio (avendo il candidato Lo Fazio superato il candidato Di Dionisio

di soli 39 voti), né avrebbe considerato le sopra dette irregolarità delle operazioni elettorali (cui andrebbe aggiunta la sottrazione di 472 schede vidimate dalla sezione 17). Tali irregolarità avrebbero invalidato in radice la procedura elettorale, imponendone la rinnovazione, indipendentemente dalla rilevanza della prova di resistenza (come da precedenti citati in ricorso: C.G.A., 5 febbraio 2014, n. 47; Cons. Stato, III, 17 luglio 2018, n. 4335; id., V, 16 marzo 2016 n. 1059 e, più recentemente, Cons. Stato, n. 657/2022 e n. 53/2024).

5.2. Con un secondo ordine di censure è contestata la sentenza con specifico riguardo sia alle dette 4 sezioni che alle restanti 11 sezioni già oggetto del ricorso di primo grado (unitamente ad altre per le quali non risulta proposto appello), sostenendo gli appellanti che le spiegazioni delle incongruenze fornite dal T.a.r. presupporrebbero che si sia verbalizzato il falso, in contrasto con la natura fidefacente dei verbali e con la disciplina dell'errore, oltre che con la giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Vengono quindi esaminate in ricorso le risultanze dei verbali e della verificazione sezione per sezione, seguite dalle critiche mosse, per ciascuna sezione, alle conclusioni del T.a.r.

5.3. I due ordini di censure del secondo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Allo scopo si espongono, di seguito, per ciascuna delle quindici sezioni i cui risultati sono contestati: i) la motivazione del T.a.r., ii) le critiche degli appellanti e iii) la decisione su tali critiche.

In proposito, vanno svolte due premesse:

– in punto di fatto, va evidenziato che gli appellanti spesso basano la loro ricostruzione su numeri di partenza che sono stati smentiti dalla verificazione, senza però che gli stessi appellanti critichino specificamente le risultanze della verificazione; il T.a.r. ha basato la decisione su queste ultime, espresse dai verificatori a seguito del materiale riconteggio delle schede (previa apertura delle buste; in particolare: la busta 5/COM contenente le schede deteriorate, le nulle e le bianche; la busta 6/COM contenente le schede con voti validi; la busta 3/COM contenente le schede non utilizzate, sia autenticate che non autenticate);

– in punto di diritto, la prevalenza data dal T.a.r. alla verificazione non significa affatto, come ripetutamente affermato in appello, che il giudice di primo grado abbia presupposto - andando contro la natura fidefacente dei verbali- che questi abbiano dei contenuti falsificati; piuttosto, proprio la verificazione è servita a palesare, mediante il detto riconteggio di tutte le schede delle sezioni indicate nell'ordinanza istruttoria del T.a.r., gli errori contenuti nei verbali; tali errori non riguardano in sé l'attività compiuta dai pubblici ufficiali (rispetto alla quale vige la pubblica fede da riconoscere al verbale *ex lege*), bensì i risultati di tale attività: orbene, questi risultati non sono, a loro volta, assistiti da pubblica fede, in quanto assimilabili a valutazioni compiute dal pubblico ufficiale nell'esercizio dell'attività certificata; per tale motivo, ha senso disporre la verificazione con riconteggio delle schede (peraltro invocata anche dai ricorrenti), in quanto idonea alla verifica, sempre possibile, in sede giurisdizionale, della correttezza dei dati riportati nei verbali sezionali (cfr., in tale senso, Cons. Stato, V, 14 aprile 2016 n. 1484, nella cui motivazione si legge, tra l'altro, che "*la circostanza che i verbali in questione, in quanto atti pubblici, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fanno piena prova sino a*

querela di falso di quanto il presidente di seggio, in qualità di pubblico ufficiale, attesta di avere compiuto ed essere avvenuto in sua presenza non significa, evidentemente, che non possa essere messo in discussione, non quanto il pubblico ufficiale attesta essere avvenuto e da lui compiuto, ma piuttosto l'esattezza dei dati trascritti, da verificare alla luce di altri atti anch'essi facenti parte del procedimento elettorale, ovvero la conformità alle norme di quanto risultante dal verbale. In tale caso, infatti, non viene dedotta la falsità delle attestazioni e la fede privilegiata di cui gode il verbale ed è consentito al Giudice amministrativo di compiere tutti gli accertamenti istruttori ritenuti necessari, nei limiti dei motivi del ricorso proposto, al fine di verificare l'effettiva volontà espressa dal corpo elettorale").

Nel dettaglio si osserva quanto segue.

1) Sezione 1:

– il T.a.r. ha ritenuto privo di fondamento "*l'assunto di parte ricorrente secondo cui, in questa sezione, sarebbero irreperibili 13 schede in quanto tale dato (corrispondente agli 11 elettori non iscritti e alle due schede deteriorate) non è espressivo di un numero di schede autenticate in aggiunta alle 1.065 originariamente siglate* [...]";

– gli appellanti tornano a sostenere in appello che le schede autenticate sarebbero state 1076, di modo che -tenuto conto del numero degli elettori votanti e delle schede avanzate- sarebbero mancanti 13 schede;

– il dato delle schede autenticate in numero di 1076 non risulta dal verbale (nel quale è indicato in 1063 il numero delle schede autenticate inizialmente), ed è smentito dalla verificazione, dalla quale si evince che -come affermato anche in sentenza- le schede autenticate sono state 1065, vale a dire le dette 1063 iniziali e le due in sostituzione delle schede deteriorate; nel verbale non risulta attestato che per gli 11 votanti non iscritti in sezione siano state autenticate ulteriori 11 schede; sommando le schede autenticate (1065) a quelle avanzate non autenticate (35) si ottiene il numero di 1100, corrispondente alle schede consegnate alla sezione; nessuna scheda risulta mancante.

2) Sezione 3:

– il T.a.r., con un ragionamento analogo a quello appena esposto, ha ritenuto che "*non si ravvisa l'assenza di schede autenticate e non utilizzate, l'eccedenza di 2 schede riscontrata dal ricorrente dovendosi spiegare con l'errata verbalizzazione dell'asserita autenticazione di 2 ulteriori schede per elettori non iscritti alla sezione, schede che, molto più verosimilmente, risultano prelevate dal totale delle 600 schede sin dall'inizio autenticate*";

– gli appellanti sostengono che le schede vidimate sarebbero state 602;

– anche per tale sezione il dato è smentito dalla verificazione, che dà atto che dal verbale sezionale risultano 600 schede autenticate; d'altronde, quest'ultimo dato è riscontrato dalle schede non autenticate e non utilizzate pari a 550, che, sommate alle autenticate, dà il risultato di 1150, corrispondente al numero delle schede consegnate alla sezione; è riscontrato inoltre dalle risultanze della verificazione concernenti la somma tra le schede utilizzate per la votazione (485) e quelle autenticate residuate (115), come da verbale dell'11

giugno 2025, integrato e corretto dal verbale del 25 giugno 2025; nessuna scheda risulta mancante.

3) Sezione 4:

– il T.a.r. dà atto che, all'esito della verificazione, sono risultate mancare 1 scheda votata e 3 schede avanzate e non autenticate;

– gli appellanti sostengono che risulterebbe sottratta una scheda vidimata, oltre alle quattro mancanti indicate dal T.a.r.;

– in disparte la novità della censura rispetto a quella contenuta nel ricorso introduttivo, la verificazione smentisce l'assunto degli appellanti che sia risultata mancante una scheda vidimata, dato che attesta che il numero delle schede autenticate e utilizzate per il voto è di 622 (risultante dal verbale) ed i verificatori hanno trovato 621 schede votate, quindi -come affermato dal T.a.r.- la scheda mancante risulta votata; *nulla quaestio* sulle tre schede non autenticate, poiché le uniche che rilevano per ipotizzare il denunciato fenomeno della c.d. scheda ballerina sono le schede autenticate, peraltro rilevando tra queste solo quelle la cui sorte è rimasta ignota, cioè quelle andate perdute (mentre nel caso di specie l'unica non rinvenuta risulta votata); per di più tutto il ragionamento degli appellanti si basa su numeri privi di riscontro nel riconteggio effettuato dai verificatori.

4) Sezione 7:

– il T.a.r. ha riscontrato che "*a fronte di 1.150 schede consegnate dalla Prefettura, la verificazione ha rinvenuto la presenza di 750 schede autenticate in totale e 400 schede avanzate e non autenticate, il cui totale restituisce proprio il numero di schede originariamente assegnate al seggio e rende plausibile che l'indicazione a verbale di 751 schede autenticate (740 più altre 11 per elettori non iscritti in sezione) sia frutto di un mero errore materiale*";

– gli appellanti, dopo avere sostenuto l'irreperibilità di 11 schede, sembrano concludere per il mancato rinvenimento di 1 scheda vidimata, nonché di ulteriori 6 schede autenticate per gli elettori ricoverati in luoghi di cura o presenti in luoghi di detenzione che non hanno votato;

– quanto all'unica scheda vidimata, va condiviso il ragionamento fatto dal T.a.r., che si basa su un dato oggettivo in sé incontestato (vale a dire quello della corrispondenza tra il numero di schede consegnate dalla Prefettura, pari a 1.150, e l'identico numero di schede rinvenute in totale dai verificatori, cioè 286 schede avanzate vidimate, 464 schede votate e 400 avanzate non vidimate), laddove la deduzione degli appellanti è meramente ipotetica e non fondata su alcun dato di riscontro; quanto alle ulteriori 6 schede in contestazione, la censura appare nuova e comunque la verificazione ha riscontrato la corrispondenza tra gli elettori ammessi a votare fuori dalla sezione (cinque) e le schede autenticate per tale categoria di elettori e rinvenute dai verificatori (altre cinque).

5) Sezione 9:

– il T.a.r. svolgendo un ragionamento analogo al precedente (in riferimento però ad un'indicazione a verbale errata per difetto piuttosto che per eccesso), dà atto della

corrispondenza tra il numero delle schede indicate come consegnate dalla Prefettura (1.750) e quelle rinvenute dai verificatori (1351+399) e conclude che "*il rinvenimento di una scheda vidimata in più che, secondo il ricorrente, dovrebbe essere stata fraudolentemente introdotta nel seggio risulta, in realtà, più facilmente spiegabile con un errore contenuto nel verbale dell'ufficio sezionale, per cui appare più ragionevole ritenere che il valore reale delle schede autenticate sia pari a 1.351 e non, come erroneamente riportato a verbale, a 1.350*";

– gli appellanti ribadiscono che sarebbe stata introdotta una scheda vidimata in più nel seggio;

– in disparte l'irrilevanza di tale evenienza ai fini della complessiva regolarità delle operazioni di voto (essendo addirittura evenienza opposta a quella che potrebbe costituire indizio della c.d. scheda ballerina, posta peraltro a fondamento della domanda iniziale dei ricorrenti), si tratta di circostanza di fatto che è smentita dal riconteggio delle schede effettuato dai verificatori.

6) Sezione n. 11:

– il T.a.r. ha rilevato che "*non risulta alcuna criticità, all'infuori dell'elevato numero di schede macchiate e di una scheda risultata priva di timbro e tagliata, come tale inutilizzabile ad alcun fine*";

– gli appellanti sostengono che sarebbe "sparita" una scheda vidimata, in quanto delle 800 schede vidimate, sarebbero state rinvenute dai verificatori 799;

– la ricostruzione degli appellanti non corrisponde alle risultanze della verificazione, dalle quali si evince che le schede rinvenute sono in tutto 800, così confermando l'erroneità del calcolo degli appellanti, evidentemente dovuta al fatto che non viene considerata la scheda "priva di timbro e tagliata", della quale è invece detto sia nella verificazione che in sentenza.

7) Sezione 14:

– il T.a.r. ha constatato che "*all'esito della verificazione, è emersa l'assenza di due schede votate e la presenza (del tutto ininfluente ai fini che occupano) di 50 schede avanzate ma non autenticate*";

– secondo gli appellanti mancherebbero, oltre alle dette due schede votate, 452 schede vidimate, perché ne sarebbero state autenticate in tutto 1000;

– quest'ultimo dato non si rinviene né nel verbale né -contrariamente a quanto si assume da parte appellante- nella relazione di verificazione (verbale del 17 giugno 2025).

8) Sezione 16:

– il T.a.r. dà atto che le operazioni di verificazione non hanno rilevato alcuna anomalia, dato che "*la somma delle 1.323 schede autenticate (utilizzate e non) e delle 27 schede avanzate e non autenticate restituisce il totale di 1.350 schede consegnate dalla Prefettura*";

– secondo gli appellanti sarebbero state introdotte nel seggio 5 schede vidimate in più;

– in disparte l'irrilevanza dell'assunto, esso è basato su un dato -quello secondo cui sarebbero state autenticate 1318 schede- che è stato smentito dal riconteggio effettuato dai verificatori, riportato in sentenza come sopra.

9) Sezione 17:

– il T.a.r. ha dato atto della criticità costituita dal rinvenimento di un numero di schede (1.498) superiore a quelle dichiarate dalla Prefettura come consegnate, ma ha ritenuto tale criticità "*del tutto ininfluente ai fini che qui occupano in quanto la somma delle schede autenticate ed utilizzate (713) e di quelle autenticate ma non utilizzate (285) restituisce un totale di 998 schede, la differenza di 500 schede consistendo in schede avanzate e non autenticate non utilmente spendibili, quindi, ai fini illeciti paventati dai ricorrenti*";

– secondo gli appellanti, sarebbe stata "sottratta" una scheda vidimata ed i "numeri" indicati dal T.a.r. sarebbero "inventati";

– in realtà, sebbene la sentenza non riporti esattamente le risultanze della verificazione, queste (verbale del 17 giugno 2025) conducono, per un verso, ad un eccesso di schede non autenticate (500), da considerarsi del tutto irrilevante e, per altro verso, a riscontrare come votate 692 schede, mentre il verbale riporta 694 voti validi: tale differenza non rientra nell'ambito delle doglianze dagli appellanti (che si basano sulla mancanza di una scheda vidimata, smentita dalla verificazione), e comunque è irrilevante ai fini della regolarità del voto, poiché si tratta di schede che, essendo state votate, non avrebbero potuto essere riutilizzate.

10) Sezione 21:

– il T.a.r. dà atto dell'assenza di una scheda attestata dai verificatori, della quale "*è impossibile dirsi se fosse autenticata o meno*";

– oltre a tale risultanza, gli appellanti evidenziano come non sia stato possibile accertare in sede di verificazione la corrispondenza tra schede vidimate e somma di schede vidimate utilizzate e vidimate non utilizzate;

– proprio l'assenza di tale dato -effettivamente constatato dai verificatori- non consente di affermare con certezza che la scheda mancante fosse autenticata, permanendo appunto l'incertezza già presa in considerazione dal giudice di primo grado.

11) Sezione 23:

– il T.a.r. svolge un ragionamento analogo a quello fatto in riferimento alla sezione n. 1, relativamente a due schede che i ricorrenti asseriscono essere state autenticate, ma non rinvenute; in proposito, è detto in sentenza che esse "*utilizzate per sostituire 2 schede deteriorate, non sono state autenticate ex novo, ma sono state tratte dalle schede già autenticate all'atto dell'insediamento del seggio, come attesta la circostanza che la somma delle schede autenticate utilizzate per la votazione e quelle non utilizzate è pari al totale delle schede autenticate dichiarato in verbale*";

– anche in appello i ricorrenti tornano a sostenere che non sarebbero state rinvenute due schede autenticate;

– essi tuttavia prendono le mosse -come fatto per la sezione n. 1- da un numero delle schede che sarebbero state autenticate (1202) che non risulta esplicitamente dal verbale, e soprattutto è smentito dal riconteggio dei verificatori. 12) Sezione 24:

-il T.a.r. ha svolto un ragionamento sovrapponibile a quello appena richiamato per la sezione n.23, riguardo a 4 schede che i ricorrenti assumevano come autenticate e non rivenute; ha evidenziato inoltre come dalla verificazione sia emerso che un pacchetto recante all'esterno l'indicazione di 400 schede, in realtà ne contenesse 399, ma l'incongruenza è stata giudicata irrilevante (con la seguente motivazione: "*la circostanza che la confezione in questione fosse sigillata, oltre che contenente esclusivamente schede non autenticate, esclude che un'eventuale scheda mancante possa essere stata impiegata fraudolentemente*");

– gli appellanti tornano a sostenere che mancherebbero 4 schede vidimate, oltre alla scheda appena detta;

– premesso che per quest'ultima si condivide appieno la motivazione del T.a.r. (nemmeno specificamente contestata con l'appello), per le asserite 4 schede mancanti il conteggio degli appellanti risulta viziato dal dato di partenza e che (come accaduto per le sezioni n. 1 e n. 23) è stato smentito dal riconteggio della verificazione. 13) Sezione 29:

– il T.a.r. dà atto che "*nessuna irregolarità è stata evidenziata all'esito delle operazioni di verificazione*"; ancora una volta smentisce i ricorrenti in merito ad un'asserita scheda in più non rinvenuta, con un ragionamento coincidente con quelli riferiti alle sezioni n. 1, n. 23 e n.24, che trovano riscontro nel riconteggio dei verificatori;

– secondo gli appellanti, invece, la verificazione avrebbe confermato le risultanze del verbale sezionale, sicché sarebbe mancante una scheda;

– in realtà, il dato di 1136 schede autenticate da cui prendono le mosse gli appellanti è smentito dalla verificazione, che ha dato atto di 1135 schede autenticate. 14) Sezione 30:

– il T.a.r. ha accertato una vicenda in tutto e per tutto analoga a quella della sezione precedente, nonché delle altre dette sopra;

– gli appellanti ripropongono l'assunto della mancanza di sei schede vidimate;

– il dato è smentito dalle risultanze della verificazione.

15) Sezione 31:

– il T.a.r. ha dato atto che "*in questa sezione, la verificazione ha riscontrato l'assenza di 3 schede autenticate, delle quale è impossibile dirsi se fossero utilizzate o meno, giacché le buste 5-bis/COM e 6/COM (contenenti, rispettivamente, le schede deteriorate e quelle votate) erano completamente aperte*";

– il dato della mancanza di tre schede non è contestato;

– parimenti è rimasto incontestato l'accertamento dei verificatori sullo stato delle buste: ne consegue che non è possibile stabilire quale sia stata la sorte delle tre schede mancanti.

5.3.1. Per come detto sopra, sezione per sezione, le incongruenze relative alle operazioni elettorali in tutte le sezioni contestate, tranne la sezione n. 21 e la sezione n. 31 (nelle quali è stata riscontrata la mancanza in totale delle quattro schede, su cui si tornerà), sono state spiegate dal T.a.r. secondo percorsi logici che vanno condivisi, o comunque non risultano incisi dai motivi di gravame.

Riguardo a tali sezioni, va richiamato il principio di strumentalità delle forme nel procedimento elettorale, espressivo dell'interesse alla stabilità del risultato elettorale e implicante il rispetto della volontà dell'elettore e dell'attribuzione di significato alla consultazione elettorale; ne è logico corollario che, di regola, i vizi nella compilazione dei verbali delle sezioni elettorali non sono considerati irregolarità sostanziali, a meno che non si denunci un'irregolarità concreta nella conduzione delle operazioni di voto che comprometta l'accertamento della volontà del corpo elettorale (tra le tante, Cons. Stato, II, 2 gennaio 2024, n. 51 e Cons. Stato, II, 2 novembre 2023, n. 9407, richiamate da ultimo da Cons. Stato, V, 13 gennaio 2026, n. 282).

5.3.2. Diversamente è a dirsi rispetto ai vizi delle operazioni elettorali riscontrati nelle sezioni oggetto del primo ordine di censure dello stesso primo motivo.

In tali sezioni è stata riscontrata la dispersione di schede, accertata come sopra, ripartite (con una minima divergenza, riguardante la sezione 31, rispetto al riepilogo fatto dalla difesa comunale) come segue:

– sezione n. 4: mancano 1 scheda votata e 3 avanzate non autenticate;

– sezione n. 14: mancano 2 schede votate;

– sezione n. 21: manca 1 scheda, non è noto se autenticata o non autenticata;

– sezione n. 31: mancano 3 schede, non è noto se autenticate o non autenticate.

Si precisa che non si tiene conto delle due schede votate risultate mancanti nella sezione 17 perché -come detto sopra- l'erroneo conteggio dei voti validi in tale sezione non rientra nell'ambito delle censure tempestivamente formulate dai ricorrenti; giova peraltro aggiungere che il ragionamento che segue mantiene validità anche a voler considerare come incerta l'attribuzione dei voti di tali due ulteriori schede (autenticate e votate).

Sebbene il T.a.r. abbia dato atto delle "anomalie" delle dette 10 schede, va affermato

-sulla base del ragionamento svolto sopra (analogo a quello contenuto in altre decisioni di questa Sezione: cfr. Cons. Stato, V, 16 marzo 2026, n. 2130)- che, mentre è in sé irrilevante, come indizio del fenomeno della c.d. scheda ballerina, la mancanza di schede non autenticate, parimenti irrilevante è la mancanza di una o più schede, quando le stesse risultino votate, pur dovendosi riconoscere che il mancato rinvenimento di schede votate ha influenza sul calcolo dei voti validi.

Orbene, rispetto al calcolo dei voti validi, in caso di mancato rinvenimento di schede (votate o delle quali non si conosca la sorte), rileva specificamente la prova di resistenza: come si tornerà a dire, questa, pur avendo un margine di applicabilità limitato nei giudizi elettorali, è tuttavia indispensabile quando risulti incerta l'attribuzione di un determinato numero di

voti, senza però che si possa affermare che vi siano indizi di illeciti o anche soltanto di irregolarità diffuse che abbiano coinvolto il complesso delle operazioni elettorali.

Nel caso di specie, potrebbero rilevare ai fini del fenomeno della c.d. scheda ballerina denunciato dai ricorrenti (che presuppone che non siano rinvenute schede già autenticate, ma non votate), tutt'al più 4 schede (delle quali peraltro il T.a.r. precisa, in riferimento alle 3 della sezione 31, che il mancato rinvenimento è "*agevolmente giustificabile ricorrendo alla spiegazione causale alternativa fornita dall'amministrazione resistente, ben potendo le suddette schede essere state utilizzate per la votazione e sfuggite, nel corso dei trasporti successivi alle operazioni di voto, da una delle buste destinate alla raccolta delle schede votate e di quelle deteriorate*", che sono state trovate aperte o malamente sigillate).

Orbene, in mancanza della prova, anche indiziaria, di veri e propri illeciti, va altresì escluso che l'incertezza sulla sorte di un numero di schede limitato a quattro renda quanto meno verosimile l'asserito meccanismo della c.d. scheda ballerina, perché si tratta di "*fenomeno del tutto marginale*", come ritenuto dal T.a.r.

Le critiche degli appellanti intendono tale "marginalità" in termini assoluti, laddove invece il giudizio va completato condividendo -così come questo Collegio di appello condivide- il successivo passaggio della motivazione della sentenza, laddove è detto che "*la complessiva correttezza delle operazioni elettorali – non revocata in dubbio né dalle risultanze della verificazione, né dai giudizi espressi nei riguardi dell'operato degli uffici sezionali dall'Ufficio elettorale centrale, dal quale può desumersi, al massimo, un giudizio di confusione sull'andamento delle predette operazioni, ma non certo una sanzione di irregolarità sostanziale delle medesime – e l'esiguità del dato numerico rilevato all'esito della verificazione comportano che si debba fare piena applicazione dei consolidati principi giurisprudenziali sopra richiamati, a tenore dei quali il mero riscontro, in talune sezioni, di (pochissime) schede elettorali autenticate e non utilizzate in numero non corrispondente a quello degli elettori non votanti non è sufficiente, di per sé solo, a predicare la ricorrenza del fenomeno della "scheda ballerina" o, ancor più radicalmente, la stessa invalidità delle operazioni elettorali, in assenza di (ulteriori) elementi indiziari per poter affermare che tale irregolarità si sia verificata ed a prescindere dal superamento della c.d. "prova di resistenza"*".

5.4. In definitiva, avuto riguardo alle critiche degli appellanti basate sui precedenti giurisprudenziali che assumono contrari alla decisione del T.a.r., valgano, a conferma di questa, le argomentazioni che di seguito si espongono:

– quanto alla prova di resistenza, è da ritenere che il margine di incertezza derivante dal mancato riscontro dell'attribuzione di 7 voti in totale non sia quantitativamente tale da indurre, di per sé, all'alterazione del risultato e degli equilibri elettorali, considerate le differenze dei voti riportati dai candidati a Sindaco partecipanti al I turno elettorale (sia nella misura indicata in ricorso sia, a maggior ragione, in quella – di gran lunga superiore- indicata dalla difesa comunale);

– è vero che vi sono diverse sentenze che hanno stabilito che la prova di resistenza non è concretamente esigibile in materia elettorale, ma hanno precisato che ciò si verifica quando "*in sede di verificazione siano riscontrate, in numerose sezioni, violazioni delle regole di voto e di scrutinio talmente gravi, manifeste e sistematiche, da far emergere un quadro*

generale di inquinamento del voto, che ne alteri la genuinità e soprattutto renda impossibile, con valenza assorbente ogni ulteriore considerazione, ricostruire l'effettiva volontà del corpo elettorale interessato" (così testualmente Cons. Stato, II, 28 luglio 2022, n. 6668, riguardante in particolare la mancanza di schede autenticate e non votate, ma in presenza di una differenza numerica "*in alcune sezioni, non trascurabile*"; cfr., nello stesso senso Cons. Stato, V, 16 marzo 2016, n. 1059; id., III, 17 luglio 2018, n. 4335; id., II, 22 gennaio 2024, n. 721);

– di tale principio è stata fatta applicazione, nella decisione della Sezione, n. 282/2026, riferita alle operazioni elettorali dell'8 e del 9 giugno 2024 per l'elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Pescara.

Gli esiti della verificazione disposta nel giudizio concluso con tale ultima sentenza non sono coincidenti con quelli della verificazione disposta nel presente giudizio. Va infatti considerato che – per quanto è dato evincere dalla stessa sentenza – il numero di schede autenticate non rinvenuto è risultato complessivamente di gran lunga superiore alle 10 (o 12) sopradette: in particolare, per diverse delle sezioni le cui operazioni di voto sono state annullate sono risultate disperse numerose schede autenticate (in alcune sezioni anche più di 200), sì da coinvolgere nell'annullamento queste stesse sezioni ed anche altre pur se connotate da irregolarità oggettivamente meno gravi (nelle quali cioè il numero delle schede disperse era risultato inferiore);

– d'altronde, il quadro di complessivo disordine delle operazioni elettorali oggetto dei precedenti giurisprudenziali citati dagli appellanti appare, nel suo complesso, non sovrapponibile a quello riscontrato nel presente giudizio, atteso che per la quasi totalità delle sezioni del Comune di Anzio interessate da errori di verbalizzazione (limitate comunque a 15, come denunciato col ricorso in appello), tali errori sono risultati correggibili all'esito della verificazione e degli ulteriori riscontri come sopra effettuati dal giudice di primo grado: di qui la legittimità del ricorso al principio della prova di resistenza, nei termini esposti nella sentenza appellata, in quanto finalizzato a comporre l'esigenza di reintegrare la legittimità violata nel corso delle operazioni elettorali e quella di salvaguardare la volontà espressa dal corpo elettorale (Cons. Stato, II, 19 luglio 2021, n. 5428), una volta superate, come sopra, la gran parte delle contestazioni riguardanti gli aspetti generali delle operazioni elettorali;

– quanto infine al fenomeno della c.d. scheda ballerina va premesso che l'onere della prova grava sulla parte che ne contesta la sussistenza: nel caso di specie, l'unico indizio sarebbe dato dal mancato reperimento delle quattro schede delle sezioni 21 e

31: sebbene sia possibile che anche un minimo scarto tra numero di schede autenticate risultanti da un verbale e numero di schede autenticate rinvenute dai verificatori possa celare il fenomeno in commento, detto scarto necessita tuttavia di essere inserito in un quadro indiziario adeguatamente probante che renda verosimile la fattispecie illecita (cfr. Cons. Stato, II, 14 ottobre 2021, n. 6906, nonché per un'applicazione recente in una peculiare vicenda elettorale, connotata anche dallo svolgimento di un'indagine penale, Cons. Stato, V, 23 ottobre 2025, n. 8221). Gli appellanti non hanno dato prova di irregolarità concrete nello svolgimento delle operazioni elettorali o di elementi ulteriori oltre quelli desumibili dall'erronea o lacunosa compilazione dei verbali, idonei a consentire di collocare

le dette irregolarità sostanziali in un contesto di generale condizionamento del risultato elettorale.

5.5. Il secondo motivo di appello va quindi complessivamente respinto.

6. Col terzo motivo è censurata la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha quantificato i compensi nella misura richiesta dai verificatori.

L'assunto di fondo degli appellanti è che il compenso avrebbe dovuto essere liquidato in ragione delle previsioni di cui al DM 30 maggio 2002 e comunque che la condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi dei verificatori a carico delle parti ricorrenti sarebbe "ingiusta", considerato che il ricorso è stato proposto sulla base dei verbali degli uffici di sezione e dell'Ufficio centrale che attestavano in "numerosissime" sezioni "gravi irregolarità", sicché l'esito della verificazione non sarebbe stato preventivamente conoscibile dai ricorrenti, né anticipabile a mezzo di propri tecnici di fiducia.

Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.

6.1. E' infondato nella parte in cui, sia pure non esplicitamente, lamenta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e delle spese della verificazione.

La condanna rispetta l'art. 91 c.p.c., richiamato dall'art. 26 c.p.a., in ragione del quale le spese del giudizio vanno poste a carico della parte soccombente.

La compensazione delle spese è valutazione discrezionale del giudice del merito e perciò la mancata compensazione nel primo grado di giudizio non è sindacabile in appello.

6.2. Il motivo è inammissibile nella parte in cui contesta il *quantum* del compenso accordato al verificatore ed ai suoi ausiliari, trattandosi, in definitiva, di un'opposizione agli importi liquidati dal giudice di primo grado nella propria sentenza, sia quanto ai criteri per la liquidazione che quanto all'esito della medesima.

In proposito, trova applicazione, con riguardo ai mezzi istruttori disposti nel processo amministrativo, in particolare la verificazione e la consulenza tecnica d'ufficio, la regola – basata sugli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 (T.U. sulle spese di giustizia) – secondo cui la liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice è opponibile dinanzi al giudice ordinario, seguendo il procedimento previsto dall'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Il rimedio dell'opposizione al decreto di pagamento è applicabile a tutte le giurisdizioni e, in particolare, anche al processo amministrativo (cfr. Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2020, n. 22375).

La questione è stata decisa con sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, 6 maggio 2024 n. 10, alla cui motivazione va fatto integrale rinvio, essendo sufficiente richiamare i principi di diritto, espressi, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p.a., come segue:

"*a) la liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d'ufficio, una volta depositata la relazione, deve essere effettuata dal presidente del Collegio con decreto, ai sensi dell'art. 66, comma 4, c.p.a. o dell'art. 67, comma 5, c.p.a., essendo rimessa alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo solo la regolazione del relativo onere a carico delle parti, e ogni contestazione relativa a tale liquidazione, anche se erroneamente*

contenuta nella sentenza, deve essere proposta nella forma propria dell'opposizione di cui all'art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002;

b) la giurisdizione in ordine a tale opposizione spetta al giudice ordinario.".

Gli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 si applicano alle opposizioni proposte sia dai beneficiari della liquidazione che dalle parti processuali.

Non vi è poi alcuna ragione per ritenere che si sottragga alle norme ed ai principi interpretativi anzidetti l'opposizione ai compensi liquidati ai verificatori nominati nel processo amministrativo che segue il rito elettorale dell'art. 130 c.p.a.

7. L'appello va quindi complessivamente respinto, col definitivo assorbimento delle eccezioni di rito riproposte in appello dal Comune di Anzio (sia in riferimento alla domanda contenuta nel ricorso introduttivo che in riferimento alla domanda come asseritamente modificata dai ricorrenti dopo lo svolgimento della verificazione) ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a. (a prescindere quindi dalla verifica della loro tempestività, contestata da parte appellante).

7.1. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Anzio, che liquida nell'importo complessivo di € 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Diego Sabatino, Presidente

Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere, Estensore

Gianluca Rovelli, Consigliere

Annamaria Fasano, Consigliere

Francesca Picardi, Consigliere

IL SEGRETARIO